

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXLII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE			PAG.
Congedi:	PAG.		
PRESIDENTE	2048	GRILLI GIOVANNI	2058, 2059
Comunicazioni del Presidente:		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2058, 2059 2060, 2061
PRESIDENTE	2048	ALBERTINI	2059
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		ZUGNO	2059
Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3934)	2048	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	2048, 2049, 2052, 2053 2055, 2056, 2057, 2058	Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C. E. C. A.) ed alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B. E. I.). (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4009)	2061
MELLO GRAND, <i>Relatore</i>	2048, 2049, 2056, 2057	PRESIDENTE	2061
RAFFAELLI	2048, 2055, 2056	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ANGELINO PAOLO	2052, 2053, 2055	RAFFAELLI ed altri: Rivalutazione della indennità corrisposta dalla Azienda dei Monopoli di Stato al comune di Volterra per i pozzi saliferi e per la foresta di Berignone, già di proprietà del Comune. (1922)	2062
ZUGNO	2053	PRESIDENTE	2062, 2063
BIMA	2054	ARMAROLI	2062
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2055, 2056	TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2062; 2063
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2056, 2057 2058	RAFFAELLI	2063
SERVELLO	2057	LUCCHESI	2063
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (3514)	2058		
PRESIDENTE	2058, 2059, 2060, 2061		
ANGELINO PAOLO	2058		

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine » in Campo Marzio. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3843)	2063
PRESIDENTE	2063, 2064
PATRINI, <i>Relatore</i>	2064
ANGELINO PAOLO	2064
RAUCCI	2064
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2065

La seduta comincia alle 9,45.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*.
Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Anzilotti, Longoni e Miccolis Maria.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno il deputato Togni Giulio Bruno è sostituito dal deputato Lucchesi.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 27 giugno 1962.

Il Relatore, onorevole Mello Grand, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MELLO GRAND, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei pregiudizialmente fare un'osservazione. Non mi pare che si debba continuare a costringere la Commissione finanze e tesoro ad agire in stato di necessità, che, per quanto si riferisce a questo disegno di legge, consiste nel fatto che è già stata approvata una legge di spesa la cui copertura è affidata al provvedimento che stiamo esaminando. Adesso, noi, per non bloccare una legge che ha un suo profondo significato sociale, ci troviamo nella necessità di approvare *oborto collo* questo provvedimento.

Vorrei pregare il Presidente di raccogliere questa osservazione invitando il Governo a non metterci in questa incresciosa situazione.

Per quanto riguarda la sostanza del provvedimento...

PRESIDENTE. Prima che lei entri nell'argomento, dato che ha rivolto verso di me una preghiera e ha sottolineato una particolare situazione, dirò che ho fatto presente alla Presidenza della Camera gli inconvenienti da lei prospettati. Ne ho parlato anche ieri con il Ministro delle finanze e tra le altre cose ho sottolineato la necessità di vedere se non sia il caso di adottare, almeno per il futuro, un'altra procedura, un altro sistema.

Legare il finanziamento di provvedimenti di spesa a richiami espliciti di provvedimenti di entrata, mentre da un lato fa sì che questi provvedimenti di entrata assumano la caratteristica di imposta di scopo, potrebbe avere una rilevanza pratica nell'ipotesi in cui, passato un certo periodo di tempo, si intendesse rivedere o addirittura abolire quella legge di copertura che giustificava la spesa.

È difficile prevedere le conseguenze di una carenza di copertura sia pure successiva all'entrata in vigore della legge. Ed una eccezione in tale senso, potrebbe essere benissimo sollevata. Come minimo, tralasciando ogni considerazione di carattere giuridico, ma badando al solo aspetto contabile-amministrativo della questione, si arriverebbe ad un aggravio del *deficit* dello Stato.

Né d'altro canto — qui ha ragione l'onorevole Mello Grand — noi possiamo consentire una forma di pressione sulla nostra libertà di legislatori, cioè di essere messi in condizione di approvare decisamente e integralmente una legge di copertura soltanto perché questa si trova a dover far fronte ad una spesa il cui provvedimento in sostanza risulta già approvato da un'altra Commissione.

RAFFAELLI. Qualche volta si tratta di una via obbligata.

PRESIDENTE. Vuol dire che c'è anche la libertà di giudizio.

In questi giorni assistiamo ad un fatto veramente increscioso. Vi è stata una Commissione di questa Camera che ha approvato una legge, fra l'altro di modestissima spesa (si tratta di circa 30 milioni annui), per far fronte ad alcune necessità dell'Amministrazione dello Stato; la copertura di questa modesta cifra, è indicata in quel provvedimento sulle tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui è Relatore l'onorevole Bima. La Commissione di merito ha licenziato il provvedimento in difetto di questa copertura; la Presidenza della Repubblica non ha promulgato il provvedimento per mancanza di copertura per cui necessariamente il provvedimento, carente di copertura, tornerà alle Camere con un messaggio Presidenziale. D'altra parte, non possiamo essere costretti ad approvare una legge che ha l'importanza della presente, soltanto per il fatto che un'altra legge che prevede una spesa ci costringe ad approvarla.

Questo disegno di legge possiamo approvarlo o no, ma l'ipotesi più probabile è che questo provvedimento sia, quanto meno, modificato ed in questo caso dovrà tornare al Senato, ma non possiamo togliere a noi questa possibilità di un doveroso esercizio di legislatori perché da parte di altra Commissione è stata approvata una spesa che dipende da un provvedimento di entrata da noi ancora in pendenza.

Ho voluto richiamare l'attenzione della Commissione su questi fatti dicendo che vi è in proposito, da ricordare una lettera, a suo tempo inviata ai Presidenti di Commissione, dal Presidente della Camera onorevole Leone e della quale vi detti notizia; precisamente la lettera diceva che non si poteva procedere all'approvazione di leggi quando non era stato emesso il parere od era stato emesso parere contrario da parte della Commissione bilancio. In quella lettera il Presidente della Camera ricordava che avrebbe ritenute nulle le votazioni avvenute nei casi in cui era stato violato il parere emesso dalla Commissione bilancio.

Siamo in un terreno strettamente analogo, non è possibile, cioè, che venga approvato un provvedimento di spesa che fa riferimento ad una certa copertura se non è stato prima approvato il provvedimento di copertura e, come si arriva a ritenere nulla una votazione avvenuta in difformità od in mancanza del parere della Commissione bilancio, così, in questo caso, dovrebbe essere ritenuta nulla una votazione avvenuta in una Commissione quando non si sia avuta l'ac-

cortezza di garantirsi, prima, della avvenuta approvazione del provvedimento di entrata che autorizza o giustifica il provvedimento di spesa.

Sono discussioni queste che si rinnovano e che dovremo ancora fare per il futuro, senza sapere quando avremo la fortuna di vedere queste norme regolamentari che sono fondamentali per l'ordinato e regolare svolgimento del lavoro legislativo.

Non vi è dubbio, tuttavia, che anche il provvedimento in esame, di cui è Relatore l'onorevole Mello Grand, che ha offerto l'occasione di specificare queste cose è un altro di quei provvedimenti che si presentano come tali da dover essere necessariamente approvati perché fanno fronte ad una spesa necessaria ed inderogabile.

E non parliamo poi del caso in cui la spesa assume aspetti particolari perché tocca questioni di carattere sociale ed in cui, quindi, ci si sente doppiamente a disagio.

D'altro canto, poiché nel caso specifico, siamo giunti a questo punto mi pare che quella spesa, per il provvedimento a carattere sociale, cui fa riferimento per la copertura il presente disegno di legge e che si prevede si aggiri sui 46-47 miliardi, in realtà non potrà essere coperta da questo provvedimento di copertura che ne potrà ricavare molti ma molti di meno.

MELLO GRAND, *Relatore*. Sì, teoricamente vi sarà un reperimento di tre o quattro miliardi.

PRESIDENTE. Allora sorge un altro problema, relativamente alla idoneità della copertura stessa, perché ad un certo punto si dice che siamo in una necessità assoluta di approvare il provvedimento di copertura. Quindi sappiamo in partenza che il provvedimento che si presenta come idoneo a coprire — se andrà bene — un decimo o poco meno della spesa prevista dovrà essere discusso ed affrontato con particolare attenzione. Comunque do la parola al Relatore onorevole Mello Grand.

MELLO GRAND, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame e che in questo momento vorrei pregarvi di considerare nel suo aspetto tecnico, svincolato perciò dalla natura aggiuntiva di un disegno di legge di copertura di altro provvedimento — e su questo aspetto mi riservo di tornare al termine della illustrazione tecnica — non nacque così come è pervenuto a noi. I ministri proponenti lo vararono come disegno di legge ripristinante l'imposta generale sull'entrata

sia nelle vendite di merci allo stato estero, sia sulle merci in transito.

Quando venne annunciato in tale forma, vi fu una violenta campagna che mise in rilievo il fondato pericolo che, per quanto riguarda l'imposizione da applicare sulle merci in transito, il disegno di legge venisse a distruggere una delle più fiorenti attività economiche del nostro paese. Le ragioni evidenti furono ascoltate e il disegno di legge venne modificato nella formulazione che noi oggi esaminiamo.

Quali sono le ragioni giustificative del provvedimento adottate dai ministri proponenti? Le rileviamo dalla relazione che accompagna il disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento. In essa è detto che principio informatore della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata (19 giugno 1940, n. 672) è che « sono soggette a tributo le entrate conseguite in dipendenza di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato »: si tratta, quindi, di una discriminante territoriale.

Non ha quindi ragione d'esistere, secondo i ministri proponenti, una eccezione a questo principio, per quelle merci che territorialmente in essere nello Stato, sono doganalmente considerate allo Stato estero perché collocate in punti franchi o in depositi doganali o comunque in luoghi soggetti a vigilanza doganale (articolo 17 della legge citata). Perché tale eccezione non ha più ragione d'esistere? Dicono i proponenti: primo, perché non sussistono i motivi che hanno determinato nel passato l'adozione di speciali norme in contrasto con i principi di generalità e di obiettività cui il tributo stesso si informa. Secondo, perché tale esenzione non appare giustificata quando si consideri che gli atti economici del genere, non sono affatto privi di quel carattere di lucro che indussero il legislatore a colpire i corrispondenti atti di vendita che avvengono nello Stato in ordine a merci quivi esistenti.

Vorrei subito dire che nessuna delle tre ragioni, una principale e due conseguenti, adottate, mi pare valida. Non ritengo sia valida la discriminante territoriale. È vero che vi è il principio costituzionale della generalità del tributo, ma è altrettanto vero che « obiettivamente » le merci considerate non sono nel territorio dello Stato italiano. La materialità del loro esservi, non convalida la giuridicità di tale esservi. Tanto è vero che, fiscalmente, vengono denominate, proprio dai legislatori, « merci allo Stato estero ».

Ma non è esatta nemmeno l'affermazione che sono caduti i motivi che consigliarono, nel passato, l'adozione di tale esenzione. Essa è operante dal 1940. Nel 1948 (decreto-legge 3 maggio 1948, n. 799) si pensò di abolire tale esenzione. L'esperimento durò sei mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre 1948), poi il Ministero delle finanze dovette precipitosamente fare marcia indietro per le conseguenze negative del provvedimento. Quali sono i motivi che generano l'esenzione? A mio parere essenzialmente due: la necessità di porre gli operatori economici italiani sullo stesso piano degli operatori economici degli altri paesi e la constatazione della effettiva organizzazione di una strumentazione commerciale che ha una sua logica impostazione ed un suo preciso scopo ed una altrettanto indiscussa utilità. È cambiato qualcosa in questo campo? Penso proprio di no. Anzi penso che, se qualcosa è cambiato, è nel senso che si sono aggravati i motivi che indussero il legislatore del 1940 a stabilire l'esenzione. Basta che ci guardiamo attorno per accorgercene: la pressione concorrenziale estera è aumentata, nuovi clienti, per lo sviluppo commerciale e industriale, si sono presentati a domandare beni ai grossisti e ai medi grossisti che operano nel settore; la vicenda produttiva ha aumentato la velocità del proprio ritmo; ha cioè resa ancora più valida la formula commerciale del grande grossista che smista ai diversi medi grossisti, specializzati per settori produttivi, le merci provenienti dall'estero, frutto di operazioni diverse, molte volte di triangolazioni, ecc.

Perciò oggi esiste, se mai, un motivo di più per confermare l'esenzione, anziché un motivo per depennarla.

Inaccettabile concettualmente e gravissima di conseguenze per lo stesso fisco è la terza affermazione: che essendovi un lucro nella operazione di passaggio, tale lucro deve essere colpito.

Ma l'imposta generale sull'entrata non è una imposta sul reddito (che è la somma dei « lucri »), è una imposta sul trasferimento di beni. Il reddito è colpito dalla imposta di ricchezza mobile, dalla complementare, dalla imposta sulle società, ecc. Inoltre l'imposta generale sull'entrata è svincolata dal concetto di reddito, di lucro perché essa è applicata anche se l'operazione viene fatta in perdita. La giustificazione addotta nella relazione ministeriale è tale da renderci veramente perplessi: se la si dovesse accettare cosa succedrebbe dell'imposta generale sull'entrata se un operatore riuscisse a dimo-

strare che anziché lucrare, nel passaggio della merce, ci rimette? E da meravigliarsi che si possano scrivere in una relazione ministeriale certe affermazioni!

Le giustificazioni addotte per la cassazione della esenzione non sono, quindi, valide. Conseguentemente non dovrebbe essere valido il provvedimento che discende da tale impostazione.

Ed in effetti secondo il Relatore valido non è.

Ma non solo perché mancano le giustificazioni logiche. Valido non è perché, se attuato, si ha ragione di credere che realizzerà conseguenze contrarie a quelle sperate.

È evidente, infatti, che il Ministero delle finanze, spera di ottenere un incremento del gettito con questo provvedimento. Io temo che si verifichi esattamente il fenomeno contrario. Vediamo di addentrarci nell'analisi del meccanismo della importazione di merci dall'estero.

Vi è una importazione diretta: il cliente italiano ordina ad un fornitore estero; questi spedisce direttamente al cliente che, al momento della nazionalizzazione della merce, assolve gli obblighi fiscali. Vi è un primo tipo di vendite « allo Stato estero ». Ditte di una certa importanza comprano direttamente all'estero quanto loro interessa o, nel caso non vogliano addentrarsi in una ricerca di mercato, fanno capo al grossista importatore. In questo caso, l'acquisto è esente da imposta generale sull'entrata perché il compratore è l'importatore; colui, cioè, che presenta la merce allo sdoganamento.

Piccoli o medi operatori, invece, piccoli o medi commercianti, artigiani, non sono in grado di presentarsi al venditore estero per acquisti in massa, ma si riforniscono a seconda dei loro bisogni (e molte volte in rapporto alla liquidità del momento) da grossisti locali i quali, a loro volta, si riforniscono da più importanti grossisti che operano nei grandi centri economici di scambio con l'estero.

Vediamo la struttura di questo commercio. Grandi case specializzate nei traffici con l'estero, che operano su tutti i mercati mondiali, in tutte le forme mercantilmente valide (valuta, compensazione, transito, triangolazione, ecc.) su di una gran massa di prodotti, in gara concorrenziale con le altre case estere tedesche, olandesi, inglesi, svizzere, non hanno, normalmente, e non possono avere, dato il grande numero di merci trattate (ed è la sistematica di questo commercio che impone una elasticità notevole nel trattamento

di merci diversissime tra di loro), una propria e completa attrezzatura per la distribuzione sul mercato interno. Queste case, per tale motivo, vendono quasi sempre allo stato estero le merci, in quantità considerevoli, a grossisti nazionali, che a loro volta provvedono a collocarle, sempre allo stato estero presso i loro clienti (quelli di cui abbiamo parlato, che non hanno possibilità di assorbire grandi partite) in partite di minore entità.

Cosa avviene con l'applicazione del disegno di legge che stiamo esaminando?

Avviene che, nel primo caso, quello dell'imposta generale sull'entrata. Comunque resta ferma l'esenzione dal tributo per le vendite poste in essere nei confronti dell'importatore.

Ed avviene che nel secondo caso, quello dei medi e piccoli clienti, vi è assoggettamento all'imposta generale sull'entrata. (« La norma di esenzione dall'imposta generale sull'entrata non si applica alle vendite di merci di origine estera, esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale, che vengono poste in essere nel territorio della Repubblica tra ditte quivi operanti »). Questo è il risultato dell'applicazione eventuale del disegno di legge che esaminiamo. Se ciò avverrà cosa succederà? I casi sono due: a) il medio grossista trasferirà l'onere del nuovo tributo sul cliente; si sarà in tal modo ottenuto l'effetto di fare salire del 3,30 per cento i prezzi delle merci colpite; b) le aziende di medi grossisti che non intenderanno rinunciare alla loro specializzazione e disperdere il frutto di lunghi anni di lavoro si trasferiranno all'estero.

Non vedo altra soluzione, perché non si toccano impunemente i normali canali economici e commerciali.

Nel secondo caso che cosa ci avrà guadagnato il fisco? E che cosa ci avrà guadagnato, più largamente, lo Stato italiano? Il primo avrà perduto dei soggetti tassabili; il secondo avrà perduto l'apporto di aziende specializzate nei traffici internazionali, proprio nel momento nel quale tali traffici stanno acquistando un'importanza preminente.

Né l'uno né l'altro di questi fenomeni può essere da noi, non dico augurato, ma in nessun modo aiutato.

Che fare, quindi?

La logica conclusione è per un rigetto del disegno di legge. E per un rigetto perché non sono da ritenersi valide le giustificazioni portate per sostenerlo; è per un rigetto perché in sede applicativa questo provvedimento danneggia i piccoli clienti rispetto ai grossi clienti.

ti; è per un rigetto perché nel suo complesso è causa di rialzo di prezzi o di perdita di attrezzature commerciali indispensabili.

Ma, si dice, questo è un provvedimento che stabilisce la copertura di un altro provvedimento, di larga incidenza sociale (l'aumento dei minimi delle pensioni della previdenza sociale); noi dobbiamo considerarlo in rapporto a quello e valutarne la importanza in scala con la importanza di quello.

Qui dovrei invocare la pregiudiziale che ho svolto sulle illiceità di porre la Commissione in condizioni di decidere con vincoli estranei alla propria natura di commissione tecnica dei problemi finanziari. Ma non è necessario che mi ripeta. D'altra parte quanto ha detto il nostro Presidente è chiarissimo.

Se, poi, la Commissione dovesse ritenere prevalenti le motivazioni esterne al provvedimento, e, quindi, alla competenza della Commissione, vorrei pregarla di tenere presente la opportunità di evitare, con l'approvazione del provvedimento, che si giunga a colpire, con lo stesso, un gruppo di merci che ha un proprio particolare trattamento.

Gli onorevoli colleghi sanno che l'imposta generale sull'entrata può essere riscossa per un determinato numero di prodotti o merci, in via *una tantum* con aliquota condensata. (Si tratta di prodotti ortofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione; birra, caffè e surrogati del caffè; the e mathe; prodotti fertilizzanti e anticrittogamici; prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti; combustibili fossili, specialità medicinali; baccalà, stoccafisso e aringhe; zucchero; spezie; gas metano; lievito per panificazione; gas di petrolio liquefatti e loro miscele; acque naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio; legname resinoso da opera).

Le aliquote condensate per tali prodotti normalmente superano l'aliquota ordinaria e a volte sono fissate in misura molto elevata (caffè 12 per cento; oli lubrificanti 7 per cento; baccalà secco 7,3 per cento) sono state calcolate tenendo conto della incidenza dell'imposta generale sull'entrata sul numero di passaggi che i prodotti mediamente e normalmente subiscono nella fase commerciale dalla produzione o dall'origine estera ai definitivi acquirenti nazionali.

Se un prodotto subisce normalmente tre passaggi (dal produttore al grossista, da questi al dettagliante, dal dettagliante al consumatore) nella determinazione dell'aliquota condensata si è tenuto conto dell'imposta generale sull'entrata afferente i tre passaggi an-

zidetti. Ne consegue che per i prodotti venduti allo Stato estero in realtà si veniva a pagare egualmente l'imposta generale sull'entrata (condensata nella formula *una tantum*) come se l'esenzione non fosse esistita. Pare pertanto assurdo che l'imposta generale sull'entrata venga applicata su quelli tra i passaggi anzidetti che eventualmente si verificano allo Stato estero.

Del resto il Ministero delle finanze, in occasione della precedente soppressione, riconobbe (circolare 73370 del 10 luglio 1948) in via interpretativa che la vendita di merci allo Stato estero aventi ad oggetto merci soggette all'imposta generale sull'entrata in via *una tantum* all'atto della importazione dovessero ritenersi esenti da ulteriori imposizioni.

Sono pronto a presentare su questo argomento un formale emendamento alla legge. Ritengo, però, di essere ugualmente soddisfatto se il Ministro delle finanze confermerà ufficialmente che il contenuto della circolare 73370, per quanto riguarda la materia a cui ho fatto cenno, sarà confermata in sede di eventuale applicazione della legge.

Un'ultima osservazione. Il disegno di legge in esame prevede che resti ferma la esenzione dal tributo per le vendite poste in essere nei confronti dell'importatore. Ad evitare che il venditore venga considerato responsabile della omessa corresponsione dell'imposta, nell'ipotesi che l'acquirente, pur avendo dichiarato di volere importare la merce non effettui poi l'importazione e non corrisponda l'imposta generale sull'entrata per l'acquisto, occorrerebbe espressamente dichiarare e stabilire che in tal caso non sia applicabile la responsabilità solidale prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 799.

Non ho altro, per ora da aggiungere, pronto a sviluppare, su vostra richiesta, quegli altri aspetti sui quali vorrete richiamare, onorevoli colleghi, l'attenzione del vostro relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Tutte le considerazioni fatte dal Relatore hanno un fondamento, se la legge potesse essere operante. Ma la legge non sarà operante, cioè non potrà dare né un grande, né un piccolo gettito. Troppe speculazioni avvengono sui passaggi di merci mentre sono allo Stato estero nei magazzini doganali. La legge sull'imposta generale sull'entrata dice che il passaggio di merci, che dà luogo ad un trasferimento di ricchezza, dovrebbe essere soggetto ad imposta.

Perché, cosa avverrà in pratica? A parte la incongruità di un provvedimento di questo genere, nella pratica avverrà che il grossista venderà direttamente al consumatore, al piccolo commerciante, al piccolo industriale e importerà direttamente dall'estero. In questo caso crolla come un castello di sabbia l'impalcatura che dovrebbe dare un'entrata per lo Stato. In verità, noi stiamo approvando un provvedimento di copertura che non darà alcun gettito. Mi pare che il gioco sia tanto scoperto, tanto facile che mi pare inutile insistere su questo argomento; non che il principio che ha ispirato il disegno di legge sia errato, ma in pratica avverrà che tutti i prodotti importati dall'estero saranno posti in magazzini all'estero, a due passi dall'Italia, e dall'Italia chi consumerà queste merci le importerà direttamente. Di conseguenza la copertura che si sperava non sarà più realizzabile.

Se formalmente la legge serve di copertura al disegno di legge già approvato dal Senato sull'adeguamento delle pensioni, noi l'approviamo, però dobbiamo dire che questo è uno strano modo di interpretare l'articolo 81 della Costituzione!

Io non so come si sia espressa su questo provvedimento la Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ha espresso parere favorevole.

ANGELINO PAOLO. Quindi non possiamo che approvare il provvedimento per dare una copertura per la legge sulle pensioni. Vuol dire che la copertura sarà trovata in una prossima occasione!

ZUGNO. Ritengo che i motivi che ha addotto il Relatore, onorevole Mello Grand siano veramente molto gravi anche se poi dirò che dobbiamo fare una valutazione, direi globale, dei provvedimenti che sono connessi a questo che stiamo esaminando. Sono motivi molto gravi anche per ragioni di principio in quanto ho sentito giustificare questa imposta per il fatto che ci sarebbe un lucro realizzato negli scambi che intervengono tra grossista, importatore, ecc. Ritengo che il lucro sia un motivo da non assolutamente introdurre in materia di imposta generale sull'entrata, perché se lo introducessimo noi ridurremmo le entrate dell'imposta generale sull'entrata di un 30-40 per cento, perché non è dimostrabile per quali operazioni ci sia lucro.

Il ricercare questi motivi di lucro significa ricercare un espediente ed è un espediente che risulta da un altro fatto: il responsabile dell'imposta non è l'acquirente, che è un ita-

liano; il responsabile è il venditore, quindi un cittadino straniero che dovrà rendersi responsabile dell'imposta in quanto è intervenuto un passaggio di merce. A parte tutte le altre considerazioni che molto opportunamente ha fatto l'onorevole Mello Grand, ritengo che veramente questo sia un provvedimento che in sé e per sé sia per lo meno da modificare ampiamente.

Non bisogna però dimenticare che il provvedimento sui minimi delle pensioni è collegato a questo che stiamo esaminando, e che, se fosse respinto o modificato il provvedimento di copertura, il disegno di legge sulle pensioni non potrebbe essere promulgato. Ritengo che sia un sacrificio che si chiede alla nostra Commissione, ad ognuno di noi, e mi rifaccio alle giuste osservazioni dell'onorevole Mello Grand e del Presidente.

Comunque credo che lo studio del problema vada veramente approfondito in modo da evitare questa connessione diretta che, se non configura proprio l'imposta di scopo, vi si avvicina grandemente.

Tenuto conto di tutto questo, ritengo che, facendo forza al nostro modo di vedere e ad una logica insita nelle attività che stiamo per regolamentare, sia opportuno votare il provvedimento nel testo a noi proposto così che anche il provvedimento riguardante le pensioni possa avere il suo seguito.

Per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata *una tantum*, sarei dell'avviso di ritenere giusta l'osservazione fatta che non sia necessaria una disposizione in quanto tutte le norme che vengono applicate per quanto attiene l'imposta generale sull'entrata, si trovano assorbite nell'imposta generale sull'entrata *una tantum*. Cioè tutti i passaggi dovrebbero comprendere anche questo. Se però con un ordine del giorno ciò potesse essere chiarito si farebbe cosa opportuna.

PRESIDENTE. Volevo soltanto precisare che ci dobbiamo rendere conto chiaramente della questione.

Ritengo che la Commissione ragioni nel modo seguente: il provvedimento in esame meritava di essere ben valutato e forse, emendato, ma per coprire la spesa prevista per i minimi delle pensioni dobbiamo approvarlo.

Qualora la discussione venisse iniziata con questo argomento sarebbe terminata prima ancora di cominciare, ma, trattandosi di leggi fiscali e dati i fenomeni che esse conglobano se così facessimo ciò non deporrebbe certo a nostro favore; siamo qui per esaminare a fondo la questione; possiamo anche piegarci

ad uno stato di necessità, ma dobbiamo renderci conto dei fatti. Non per niente ho tenuto a precisare che il presente provvedimento copre, nella migliore delle ipotesi, un decimo della spesa, il che basterebbe a far affermare che il provvedimento di spesa non avrebbe la copertura. E bisogna ricordare che le previsioni che vennero fatte sul gettito di un provvedimento di questo genere, si basano sul testo che fu presentato al Senato, e che è stato molto modificato, infatti il provvedimento originario intendeva colpire anche le merci in transito. Basta pensare all'enorme volume delle merci in transito in Italia per vedere che si poteva presumere, con approssimazione, un certo gettito che i giornali — e le notizie in materia le abbiamo apprese dai giornali come molte volte avviene perché noi le informazioni le abbiamo dalla stampa mentre sarebbe opportunamente corretto che il Parlamento venisse informato per primo — annunciavano dell'ordine di grandezza di 20 miliardi. Ci si avvide però che si volevano colpire le merci in transito, le merci portate dai trasportatori italiani che sono, forse, i più attrezzati per l'autotrasporto su strada, per cui le merci stesse avrebbero preso un'altra via perché dalla Francia alla Jugoslavia o viceversa o dalla Svizzera alla Jugoslavia o all'Austria si può arrivare anche per vie più interne anziché passare attraverso l'Italia. Si aumenterebbe il tragitto ma, per non pagare una imposta, il traffico di queste merci verrebbe deviato.

In considerazione di questo fatto, tutta la parte che riguarda la tassazione delle merci in transito, sarebbe automaticamente caduta.

Debbo poi prospettare due considerazioni almeno. La prima, che il provvedimento, fa ricadere il suo onere non sulle grosse imprese, ma a carico delle medie e piccole imprese; la seconda considerazione è quella dell'onorevole Angelino, che mi risulta fondata non fosse altro perché mi è stata fatta presente da più parti, la risoluzione di alcune imprese che sono già disposte ad avvicinarsi alla frontiera ponendo le loro sedi a Chivasso, a Marsiglia, a Nizza.

Il peggio è che va via chi è già qui stabilito. Mi spiegherò con un esempio che ho già portato a qualche collega e che mi pare sia indicativo del fenomeno. La Volkswagen ha oggi la sua sede di vendita a Bologna dove ha anche un deposito sottoposto alla vigilanza doganale perché la detta società ha ottenuto di poter importare e concentrare nel magazzino di Bologna le auto che poi, sotto la vigilanza fiscale, vengono smistate ed inviate ai vari

acquirenti tramite concessionari; orbene, secondo il provvedimento in esame, queste operazioni verrebbero ad essere gravate di un 3,30 per cento d'imposta generale sull'entrata in più. È chiaro che una impresa del genere, si pone il problema di questo costo fiscale e considera il fatto che non vi è per essa alcuna differenza tra il vendere a Bologna o a Chiasso o a Ponte Chiasso, tanto più che, specie in molti settori e particolarmente per quello dei prodotti finiti, si discute su margini di pochi punti. Basti pensare, a questo effetto, che cosa rappresenta tutto il sistema del Mercato comune e ho quanto meno — avendo esaminato la questione — il dubbio se modifiche di questo tipo siano ammissibili anche sotto il profilo dei trattati istitutivi del Mercato comune. Vi è in tali trattati, infatti, una norma chiara la quale vieta l'applicazione di nuovi oneri ai prodotti importati di provenienza dall'area comunitaria. Il mio dubbio è se questo sia un nuovo onere o se sia l'applicazione di un onere che non era applicato. Non vi è però dubbio che, quando mi pongo dinanzi al fenomeno economico per cui la vendita effettuata da una stessa impresa — prendiamo sempre lo stesso esempio, quello della Volkswagen — a Bologna o in zona di confine, è gravata da una incidenza fiscale nella misura della imposta che andremmo ad applicare. Infatti, rispetto al fenomeno come si può svolgere e come, invece, lo andremmo a far svolgere, si avrà un nuovo onere al quale la ditta può sottrarsi purché collochi la propria organizzazione di vendita in una zona che sia al confine anziché all'interno del nostro paese.

Quante sono queste situazioni? Non molte, perché all'interno delle grandi città l'esempio citato costituisce quasi una eccezione. In generale si tratta o della piazza di Trieste o di quella di Genova. Dobbiamo renderci consapevoli del rischio che si corre in questo senso, nel senso di fare una legge che spingerà a sottrarre il bene economico dall'area impositiva del nostro paese e che potrà parimenti spingere a sottrarre attività lavorativa che attorno a quel bene si concentra.

BIMA. Da quanto abbiamo sentito, questo disegno di legge potrebbe essere un provvedimento di autolesionismo nei confronti dell'attività economica del nostro paese. Si considera l'imposta generale sull'entrata come un'imposta sul profitto, mentre invece non ha, assolutamente, questa caratteristica.

Io credo che, giunti a questo punto, sarebbe opportuno sospendere la discussione fino a domani e pregare il Ministro Trabuc-

chi per illuminarci meglio, o quanto meno, per far sì che i nostri dubbi possano venire eliminati.

ANGELINO PAOLO. Io ritengo che ogni ritardo sia inutile, in quanto si deve arrivare ad approvare questo provvedimento per coprire il provvedimento sulle pensioni. Questo sarà l'unico modo di giungere ad una soluzione che sia seria. Perché non si deve dimenticare che se non approviamo questa legge, il provvedimento relativo alle pensioni non può essere promulgato.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei innanzitutto, se gli onorevoli colleghi me lo consentono, rispondere alle obiezioni fatte dal Relatore, e dal Presidente successivamente, per quanto riguarda i disegni di legge che il Governo presenterebbe al Parlamento e sui quali disegni di legge sarebbe già messa un'ipoteca iniziale, in quanto si chiederebbe la loro approvazione per il fatto che quei disegni di legge vengono a coprire spese che sono preventivate in altri disegni di legge, precedentemente approvati.

Vorrei che la Commissione tenesse presente le difficoltà nelle quali si trova il Ministero delle finanze quando deve trovare una copertura a proposte di spesa che provengono da iniziativa parlamentare, o da provvedimenti presentati da altre amministrazioni dello Stato con carattere d'urgenza. Molte volte le difficoltà si manifestano in modo tale che il Ministero delle finanze, che è adde- to a questa ingrata funzione, non è in grado di reperire fondi se non attraverso la presentazione di un disegno di legge. È chiaro, a questo punto, che il Governo potrebbe chiedere al Parlamento che venga fatta una programmazione anche per quanto riguarda la messa in discussione di provvedimenti di legge d'iniziativa parlamentare e governativa che rechino una spesa.

PRESIDENTE. L'appunto era rivolto ad un sistema non al Ministro delle finanze.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non volevo lasciare inosservato questo appunto, perché mi pare che esso fosse rivolto al Governo per il fatto che noi ci troviamo di fronte a provvedimenti che debbono coprire delle spese già approvate dal Parlamento.

Il Presidente ha fatto cenno — mi pare — ad una programmazione per quanto riguarda la politica delle entrate e quella delle spese. Sono perfettamente d'accordo con questa idea del Presidente, ma sono anche dell'avviso che si debba arrivare anche ad una programmazione dei lavori parlamentari, in modo che

si possa dare una reale urgenza a quei provvedimenti legislativi che indubbiamente debbono essere approvati prima degli altri in quanto concernono la copertura di oneri già previsti.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame non ho difficoltà ad accettare la proposta che è stata fatta dall'onorevole Bima, anche perché il Ministro aveva assicurato la sua presenza nel corso di questa stessa seduta, dopo aver adempiuto ad altri impegni assunti in precedenza.

Sono state avanzate perplessità e preoccupazioni circa il fatto se questo provvedimento, una volta approvato, copra in parte o in totale il disegno di legge relativo alle pensioni. Questo posso dirlo con esattezza, ma le preoccupazioni esposte meritano certamente una risposta adeguata, che può dare soltanto il Ministro delle finanze, per la maggior conoscenza che egli ha di questo problema. Essendoci domani un'altra seduta della Commissione, pregherò il Ministro di intervenire.

Per quanto riguarda le preoccupazioni dei piccoli commercianti e intermediari, a mio avviso saranno colpiti gli intermediari e non gli altri operatori.

Ripeto che accetto il rinvio della discussione di un giorno proposto dall'onorevole Bima, se la Commissione insiste in questo senso.

RAFFAELLI. Se la proposta dell'onorevole Bima è una proposta formale di rinvio, la Commissione dovrà pronunciarsi in merito. Mi auguro che la proposta del collega Bima sia stata fatta nell'ambito di quelle richieste che tendono a meglio conoscere un provvedimento e mi auguro che egli non la voglia trasferire in sede di proposta formale.

Mi auguro che il Sottosegretario Micheli non aderisca alla proposta di rinvio a domani della discussione. Qualunque possa essere la discussione di merito che potevamo fare ieri, e l'abbiamo fatta oggi, vi è un motivo politico di rilevante importanza poiché la Commissione lavoro della Camera necessariamente subordina alla approvazione di questo disegno di legge la definizione di un'altra legge sulla cui urgenza e importanza siamo tutti d'accordo, come ha annunciato il collega Zugno nel corso della discussione. Noi siamo perciò del parere di approvare e votare nella seduta di stamani il provvedimento. Circa il discorso del Presidente sulla strana posizione in cui veniamo a trovarci dovendo discutere ed approvare dei provvedimenti di carattere fiscale in connessione con altri, non possiamo che essere d'accordo. Ma vorremmo

essere d'accordo con lei su tutti i casi che si sono verificati e che si annuncia si verificheranno, per stabilire un certo ordine di indipendenza nell'attività legislativa. Come ella sa, Signor Presidente, questo già si è verificato altre volte; ci siamo in certo senso — almeno noi dell'opposizione — ribellati formalmente su certe strane procedure.

Ciò non toglie che noi, in attesa di riprendere il discorso sui lavori della Commissione, si debba per questa legge avere riguardo alla considerazione che si riferisce alla entrata in vigore dell'aumento dei minimi di pensione. Può apparire che ci sia una contraddizione tra quello che ho detto e ciò che vado concludendo; mi sembra che tutto ciò non alteri la sostanza del problema e, invece, ci metta nella condizioni di far compiere il suo *iter* a una legge che interessava una categoria benemerita verso cui siamo particolarmente sensibili.

MELLO GRAND, *Relatore*. Vorrei chiedere al Sottosegretario Micheli se ritiene di poter dare quella risposta sull'interpretazione della legge per le merci colpite *una tantum*.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se viene presentato un ordine del giorno, lo accetterò.

Avevo accettato la proposta Bima, perché desideravo dare alla Commissione tutti i ragguagli e, nel precedente intervento, ho detto che, se la Commissione lo desiderava il Ministro sarebbe venuto tra poco — dato che si trova in Aula — e avrebbe potuto dare maggiori delucidazioni.

Se invece la Commissione, per le considerazioni fatte e per l'urgenza del provvedimento, decide di passare all'approvazione della legge, il Governo è lieto di poter proseguire nella discussione del provvedimento.

RAFFAELLI. Ringraziamo il Sottosegretario per il suo atteggiamento, di fronte alla nostra richiesta.

PRESIDENTE. Con quest'ultima battuta, atteso lo stato di necessità che quindi sovrasta sul merito del provvedimento, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«La norma di esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, non si applica alle vendite di merci di origine estera, esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale, che vengono poste in essere nel territorio della Repubblica fra ditte quivi operanti.

Resta ferma l'esenzione dal tributo per le vendite poste in essere nei confronti dell'importatore. In tale ipotesi il valore sul quale si liquida l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è costituito dal prezzo addebitato nella fattura rilasciata all'acquirente importatore, con le maggiorazioni previste dall'articolo 18 del decreto medesimo.

L'esenzione dal tributo resta ugualmente ferma per le vendite di merci destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica in regime di temporanea importazione doganale, limitatamente al passaggio che dà luogo all'importazione medesima. Per la eventuale successiva nazionalizzazione delle dette merci, come pure ai fini della detrazione prevista dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233, l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, si liquida sul valore determinato ai sensi del precedente comma».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dai deputati Mello Grand, Zugno, Patrini, Curti Aurelio, Paolo Angelino, Albertini e Armaroli.

«La Commissione finanze e tesoro della Camera nel momento in cui passa alla votazione del disegno di legge concernente " modifica al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero »,

invita il Governo

a precisare in sede amministrativa, al momento dell'applicazione della legge, che il disposto del disegno di legge in oggetto non riguarda le merci per cui la tassazione avviene secondo il sistema *una tantum*, in quanto le aliquote conglobate applicate in tale sistema di tassazione, sono già comprensive di tutti i passaggi delle merci che godono di tale trattamento ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Desidero anzitutto scusarmi con il Signor Presidente e con gli onorevoli componenti la Commissione finanze e tesoro per il ritardo con il quale intervengo alla seduta, ma debbo dire che, fino ad ora, sono stato impegnato nei lavori di Aula.

Il Governo, per l'accettazione dell'ordine del giorno, propone che quel « sono » sia cambiato in « siano ». Oggi la tassazione con l'*una tantum* comprende tutti i passaggi, dalla produzione al consumo; ma in questo caso ci sono dei passaggi che avvengono prima che le merci passino alla produzione. Ecco perché il sistema vigente in materia non è frutto di un arbitrio, ma di un conteggio.

PRESIDENTE. Il Ministro dice che l'*una tantum* a volte non è giusta ?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. L'imposta con il sistema *una tantum* è giusta; per esempio l'imposta *una tantum* sui tessili tiene conto di due o tre passaggi. Se questi tessili sono necessariamente derivati da materia prima importata, certamente l'*una tantum* tiene conto anche dei passaggi prima dell'importazione.

Ripeto, pertanto, che bisogna cambiare il « sono » in « siano ».

MELLO GRAND, Relatore. Vorrei sapere come intende comportarsi il Ministro in merito all'ordine del giorno.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Non posso accettare l'ordine del giorno come impegno; posso accettarlo come invito.

MELLO GRAND, Relatore. Quanto detto dall'onorevole Ministro sposta nuovamente i termini. Vi è del resto, una circolare del Ministero delle finanze che, in via interpretativa, riconosce che le merci soggette alla imposta *una tantum*, debbono essere ritenute esenti da ulteriori imposizioni.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Non posso, in questo momento, accettare l'impegno. Posso, come ho detto, accettare l'ordine del giorno come invito, come raccomandazione. L'invito lo accetto.

PRESIDENTE. Il testo dice « invita il Governo » non dice « impegna ».

SERVELLO. Sono spiacente di non aver potuto presenziare, sin dall'inizio, alla discussione del provvedimento. Ho l'impressione, dal margine della discussione al quale sto assistendo, in relazione all'ordine del giorno presentato, che non si sia sufficientemente, non dico compresa ma, forse, messa in evidenza la gravità del provvedimento e non si siano considerati i riflessi che si avranno dalla sua applicazione, e quando vedo che il Ministro è non dico perplesso, ma si oppone addirittura a che una parte dei pericoli che appaiono come conseguenti a questo provvedimento fiscale venga evitata, sono veramente meravigliato.

Mi permetto richiamare l'attenzione della Commissione sulle conseguenze che si avranno

nei riguardi dei piccoli e medi produttori in seguito all'entrata in vigore del provvedimento.

Vorrei quindi che l'onorevole Ministro si rendesse conto che non basta andare fino all'ultimo margine della ricerca fiscale cercando ogni possibile reperimento di entrate senza vedere poi le conseguenze economiche che ne derivano. Si protesta per l'aumento dei costi e dei prezzi; il costo della vita aumenta, gli operai chiedono aumenti dei salari. Questo avviene quando i produttori non possono andare avanti.

Mi pare che l'onorevole Relatore abbia detto, in apertura di questa discussione, che questo è un provvedimento che turba tutto un settore di attività economiche nella presunzione di ottenere dei riflessi fiscali positivi che in realtà non avremo se non in ordine molto limitato; avremo invece delle attività economiche che cesseranno e soprattutto avremo degli aumenti di costi che si ripercuoteranno come una spirale su tutto il fenomeno produttivo.

Dico, in sede di dichiarazione di voto, che voterò contro ma chiedo che almeno l'ordine del giorno di cui ora si tratta, venga accettato per quello che è, come un vero e proprio impegno del Governo ad esaminare attentamente la questione prospettata.

PRESIDENTE. Volevo osservare che la discussione alla quale l'onorevole Servello non ha potuto assistere, è stata abbastanza ampia così da richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su alcuni aspetti del provvedimento ma si è concluso che, data la relazione esistente tra il presente provvedimento, ed altri di rilevante importanza sociale, non potevamo non esprimerci a favore.

L'onorevole Ministro accetta l'invito contenuto nell'ordine del giorno.

MELLO GRAND, Relatore. Ma come un invito vero e proprio !

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Non dico impegno.

Mi pare di potere, con tutta tranquillità dire le cose come stanno; l'aliquota condensata, può essere aumentata.

MELLO GRAND, Relatore. Si chiede che l'imposta generale sull'entrata non venga pagata due volte !

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Non è detto che le merci che non la pagano per una volta non la debbono pagare in altra occasione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dice che secondo il sistema dell'imposta generale sull'entrata condensata, le aliquote conglobate

applicate in tale sistema di tassazione, sono già comprensive di tutti i passaggi delle merci che godono di tale trattamento. Quindi non vedo su che cosa si discuta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Accetto questa interpretazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (3514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Nella scorsa seduta eravamo giunti all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge che ritengo opportuno leggere nuovamente:

« All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti lettere:

« f) rilevare direttamente a mezzo di propri funzionari muniti di apposita autorizzazione indicante l'oggetto della rilevazione anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti pubblici, di società ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e di società ed istituti di assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti;

« g) richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dati relativi alle vendite, agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo con clienti e fornitori, nominativamente indicati ».

All'articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Alla fine della lettera g) aggiungere le seguenti parole: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, fra le aziende e gli istituti di credito non sono comprese le società finanziarie ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci e Rossi Paolo Mario.

ANGELINO PAOLO. Desidero sia chiarito il significato di detto emendamento.

PRESIDENTE. Sarebbe, infatti, opportuno che l'emendamento venisse chiarito nella sua portata.

GRILLI GIOVANNI. Il senso dell'emendamento è nel fatto che non si vorrebbe che l'articolo venisse interpretato come implicita abrogazione di quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, circa il dovere degli agenti di cambio di comunicare agli uffici le operazioni compiute.

PRESIDENTE. L'oggetto dell'articolo 1 è di richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio i dati relativi alle vendite, acquisti, ecc., per cui gli agenti di cambio non sono compresi nella norma.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Nella lettera g) dell'articolo 39 del testo unico delle imposte dirette — come si vorrebbe con il testo del disegno di legge — sono esclusi dall'obbligo di fornire i dati relativi le aziende e gli Istituti di credito per i quali la legge Tremelloni prevede il diritto degli ispettori del Tesoro di andare a vigilare i registri — diritto che verrà conservato anche se sarà approvato il disegno di legge sull'imposta cedolare — sui quali sono elencate queste operazioni in titoli. Per questo è necessario conservare quanto stabilito dalla legge Tremelloni perché altrimenti gli ispettori del Tesoro non potrebbero più andare a controllare le operazioni effettuate.

PRESIDENTE. Resta chiaro che la norma non riguarda gli agenti di cambio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Riguarda le aziende di credito. Il dubbio che è venuto è che quando si dice « le aziende di credito » si possa escludere quello che è l'intervento previsto dell'ispettore del tesoro nell'esame dei registri nei quali gli agenti di cambio debbono annotare le vendite che avvengono per loro intermediazione. L'articolo 4 non dice di più di quello che vi è ma poiché anche con la istituenda imposta cedolare la tenuta dei registri deve essere conservata e poiché si propone l'abolizione degli ultimi due commi dell'articolo 17 e non gli altri, si doveva formulare l'articolo così come è all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Grilli continua inoltre: « fra le aziende e gli Istituti di credito non sono comprese le società finanziarie », mentre, invece, le so-

cietà finanziarie ai fini dell'articolo 17 della legge Tremelloni possono essere oggetto di ispezione dai competenti organi.

GRILLI GIOVANNI. Non mi sembra.

PRESIDENTE. L'articolo 17 è molto chiaro, debbono tenere i registri.

ALBERTINI. Si può lasciare « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 ».

GRILLI GIOVANNI. Concordo con la formulazione proposta dall'onorevole Albertini.

PRESIDENTE. L'emendamento in discussione sarebbe quindi così formulato: « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Grilli Giovanni ed altri nel testo di cui ho dato testé lettura secondo la proposta del deputato Albertini.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 1.

« All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti lettere:

f) rilevare direttamente a mezzo di propri funzionari muniti di apposita autorizzazione indicante l'oggetto della rilevazione anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti pubblici, di società ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati o di società ed istituti di assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti;

g) richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dati relativi alle vendite, agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo con clienti e fornitori, nominativamente indicati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 ».

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Re-

ubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Il reddito del lavoro subordinato è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Alla fine dell'articolo 2 aggiungere le parole: tuttavia sono esenti le pensioni non superiori alle 300.000 lire annue e le indennità di previdenza non superiori a un milione di lire ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci e Rossi Paolo Mario.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. A me sembra opportuno togliere la parola « tuttavia ».

PRESIDENTE. L'emendamento secondo il suggerimento del Ministro Trabucchi resta allora così modificato:

« Sono esenti le pensioni non superiori alle 300.000 lire annue e le indennità di previdenza non superiori a un milione di lire ».

Vi è poi un emendamento presentato dall'onorevole Zugno e Restivo. Ne do lettura:

« Dopo il primo comma dell'articolo 89 del testo unico delle imposte dirette aggiungere le seguenti parole: i redditi di lavoro subordinati e le pensioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superino lire 300.000 ragguagliate ad anno ».

ZUGNO. L'articolo 89 del testo unico non prevede che l'abbattimento alla base. Poiché introduciamo una esenzione occorre inserire la norma correttamente, per cui occorre una norma che colleghi la detrazione delle 240 mila lire alla esenzione per redditi di lavoro subordinati e per le pensioni che non superino le lire 300.000 ragguagliate ad anno. È questa la ragione per cui nell'emendamento Grilli è stata posta la parola « tuttavia ».

PRESIDENTE. L'onorevole Zugno dice: i redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile

se, soli o cumulati con altri redditi, mobiliari o immobiliari, non superino le 300.000 lire ragguagliate ad anno.

C'è poi l'emendamento dell'onorevole Grilli. Ma a me sembra che i due emendamenti possono fondersi in uno solo, per cui proporrei di fare un articolo 2-*bis* così formulato:

« All'articolo 89, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« I redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 300.000 ragguagliati ad anno ».

Pongo in votazione questa prima parte dell'articolo 2-*bis*.

(*E approvata*).

La seconda parte di questo articolo potrebbe essere così formulata:

« Sono altresì esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennità *una tantum* di anzianità e di previdenza obbligatoria quando non siano superiori ad un milione di lire ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È meglio precisare che si tratta di indennità di previdenza dovuta in seguito a cessazione di lavoro.

PRESIDENTE. L'indennità di anzianità è quella somma che si dà all'atto del licenziamento, ragguagliata alla entità del servizio prestato, ecc. La indennità di previdenza invece si eroga quando non si è raggiunto un minimo per avere la pensione; non potendosi dare la pensione perché non si è effettuato quel minimo di versamenti richiesti si dà l'indennità di previdenza.

L'ultima parte dell'articolo 2-*bis* sarebbe pertanto così formulata:

« Sono altresì esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro, quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire ».

La pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'articolo 2-*bis* rimane pertanto così formulato:

« All'articolo 89, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« I redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 300.000 ragguagliate ad anno. Sono altresì esenti dalla imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire ».

All'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

L'articolo 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

ART. 136. (*Oneri detraibili*). — « Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:

a) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sempreché siano indicati il percipiente e il suo domicilio;

b) le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;

c) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali è obbligato per legge;

d) le spese, le passività e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente articolo 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi.

Per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni, le spese considerate alla lettera d) del comma precedente sono in ogni caso valutate nella misura del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000.

Si applica la disposizione dell'articolo 93 ».

(*E approvato*).

Il Governo dichiara di far proprio il seguente emendamento aggiuntivo presentato dal deputato Armani:

« Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720 mila lire dei redditi imponibili delle categorie B, C-1 e C-2 delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di lire 720 mila ragguagliate ad anno, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60 mila per ogni anno di servizio prestato ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Poiché per l'imposta di ricchezza mobile abbiamo stabilito una esenzione fino ad un milione, per l'imposta complementare bisogna stabilire che va esente l'indennità corrispondente a 60 mila lire per ogni anno di servizio prestato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento che, in sede di coordinamento, diverrà articolo 2-ter.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli 4 e 5, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Le ritenute operate nei confronti delle persone indicate nei commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare ».

(È approvato).

ART. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Il titolo del disegno di legge, in relazione alle modifiche introdotte deve essere così formulato:

« Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C. E. C. A.) ed alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B. E. I) (Approvato dalla V commissione permanente del Senato) (4009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 luglio 1962.

Sul disegno di legge riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, nell'ottobre dello scorso anno la nostra Commissione ha approvato un provvedimento con il quale venivano accordate esenzioni tributarie in favore della Banca europea per gli investimenti.

Con il provvedimento in esame si propone di estendere lo stesso trattamento accordato alla Banca europea per gli investimenti, anche alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) e alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) in quanto questi Enti possono porre in essere, nel nostro paese, operazioni analoghe a quelle che la Banca europea per gli investimenti può effettuare.

Si tratta in conclusione, soltanto del riconoscimento di una parità alle Istituzioni europee, e non posso quindi che raccomandare il

provvedimento alla unanime approvazione della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, è esteso alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed alla Comunità europea dell'energia atomica.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Rivalutazione della indennità corrisposta dalla Azienda dei monopoli di Stato al comune di Volterra per i pozzi saliferi e per la foresta di Berignone, già di proprietà del comune (1922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Paolicchi, Pucci Anselmo, Diaz Laura, Amadei, Monasterio, Menchinelli, Liberatore, Rossi Paolo Mario: « Rivalutazione della indennità corrisposta dall'Azienda dei monopoli di Stato al comune di Volterra per i pozzi saliferi e per la foresta di Berignone, già di proprietà del comune ».

Su questa proposta di legge, se non vi sono obiezioni, riferirò io stesso, sostituendomi al Relatore, onorevole Schiratti, in questo momento assente.

Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame riguarda le saline di Volterra, già saline del Granduca di Toscana. Quando si costituì lo Stato italiano unitario e le amministrazioni dei vari stati, passarono ad esso, le Saline passarono al Monopolio dei sali, tabacchi e (allora) anche chinino.

In quella occasione, nel 1874, venne stabilito un certo compenso annuo, e da quella

data il canone è rimasto invariato, calcolato secondo le lire di allora. La proposta di legge Raffaelli ed altri tende quindi a ridimensionare, in rapporto ai valori attuali, il canone di cui sopra.

ARMAROLI. Si tratterà di rivalutare il canone.

PRESIDENTE. No di ridimensionarlo perché il Governo non accetta il concetto di rivalutazione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Teniamo conto delle necessità del comune di Volterra.

PRESIDENTE. Quindi, si tratta di ridimensionare, a fronte delle nuove esigenze e criteri dell'amministrazione, quel canone.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

« A partire dal 1° luglio 1959, l'indennità perpetua dovuta dallo Stato al comune di Volterra per l'uso dei pozzi salini e delle foreste di Berignone è elevata a lire 37 milioni annui ».

Il Ministro Trabucchi propone che l'articolo 1 sia così modificato:

« A partire dal 1° luglio 1962, l'indennità perpetua dovuta dallo Stato al comune di Volterra per l'uso dei pozzi salini è elevata a lire 35 milioni annui ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La soppressione delle parole « e delle foreste di Berignone » è dovuta al fatto che mentre per il canone per l'uso dei pozzi salini vi è un particolare capitolo nella spesa del Ministero, questo non avviene per le foreste di Berignone.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 nella formulazione proposta dal Ministro Trabucchi e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Il provento di cui alla presente legge può essere offerto in garanzia per la stipulazione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti o presso gli altri Istituti autorizzati alla concessione di mutui agli enti locali.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1959-60 si provvede con i fondi del capitolo n. 45 del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio medesimo.

Il Ministro Trabucchi propone questa nuova formulazione dell'articolo 3:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1962-63 e successivi, si provvede con un'aliquota del maggior gettito proveniente dall'attuazione del provvedimento concernente la modificazione degli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Pongo in votazione l'articolo 3 in questa nuova formulazione.

(È approvato).

RAFFAELLI. Per dichiarazione di voto. Pur non insistendo volevo fare una osservazione di merito: desidererei mi venisse spiegato il motivo della decorrenza dell'indennità dal 1962 anziché dal 1959 come alla proposta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Provvediamo per ridimensionare l'indennità per il futuro, non per il passato.

PRESIDENTE. Anche il titolo; in relazione al testo approvato, deve essere modificato.

Do lettura del nuovo titolo che, se non ci sono osservazioni pongo in votazione:

« Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi già di proprietà del comune ».

(È approvato).

LUCCHESI. Volevo semplicemente ringraziare la Commissione — sono venuto proprio per questo progetto di legge — e il Ministro, per la soluzione ora felicemente adottata, soluzione che era tanto a cuore al comune di Volterra, non soltanto perché rivaluta un diritto al quale il comune di Volterra ha sempre tenuto, ma soprattutto per le esigenze vera-

mente attuali che la città di Volterra ha e che la somma ora stanziata può permettere di soddisfare.

Tutti conoscono la storia di Volterra, anzi, la sua importanza storica ed ambientale, aiutare Volterra, non è aiutare un comune qualsiasi ma un comune che ha grandi possibilità di sviluppo produttivo.

L'approvazione della proposta di legge testé esaminata, non fa altro che soddisfare una richiesta che per tanti anni è stata avanzata dal comune di Volterra nei confronti dello Stato e che soltanto ora, per volontà della Commissione finanze e tesoro, viene esaudita.

RAFFAELLI. Desidero associarmi alle dichiarazioni di voto fatte dall'onorevole Lucchesi sulla portata di questo provvedimento che, da un lato risolve una annosissima controversia e da un altro lato riveste importanza per lo Stato che ha nella Salina di Volterra, il più importante centro di produzione di sale pregiato. Dalla approvazione del presente provvedimento, i rapporti che esistono ed esisteranno tra comune e azienda monopoli di Stato, risulteranno certamente migliorati perché il provvedimento ha il carattere di un riconoscimento, di un giusto riconoscimento, dei diritti e delle necessità di Volterra.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di L. 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine » in Campo Marzio (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato " ex Monastero delle Benedettine " in Campo Marzio ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 29 maggio 1962.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, Relatore. Onorevoli colleghi, voler fare la storia del provvedimento proposto alla nostra approvazione sarebbe cosa molto lunga, accennerò quindi solo ad alcuni fatti. Con la presa di Roma da parte del Governo italiano questo provvide ad espropriare il Monastero delle Benedettine in Campo Marzio, che venne poi attribuito al Fondo per il culto perché venisse adibita al culto la chiesa con gli annessi locali.

Nel 1920 intervenne una contrattazione tra il Patriarcato Siro di Antiochia ed il Fondo per il culto riflettente l'uso gratuito e perpetuo di altri ambienti che sono annessi alla chiesa.

Mi son dato cura di andare a vedere questi locali; si tratta di corridoi e stanzette attaccati alla chiesa, dato che gli ambienti esterni rimangono di proprietà del demanio come pure rimangono di proprietà del demanio le botteghe che sono escluse dalla vendita di cui al disegno di legge.

Non essendosi raggiunto l'accordo però, tra il demanio ed il Fondo per il culto, per il passaggio al demanio degli ambienti oggetto del disegno di legge oggi al nostro esame, non si è potuto dar luogo alla convenzione stipulata fin dal 1920, vi è da aggiungere, però, che il Patriarcato Siro di Antiochia, gode lo stesso di questi ambienti.

Il Ministero delle finanze, per superare eventuali future controversie nei riguardi di un concordato che non è stato rispettato, è venuto nella determinazione di cedere questi ambienti, già in uso perpetuo e gratuito, in proprietà attraverso la vendita a trattativa privata.

In correlazione ai motivi che hanno determinato il provvedimento e a seguito della visita fatta ai locali, non posso non invitare la Commissione ad approvare il provvedimento stesso così come ha già fatto il Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. L'immobile oggetto della vendita si trova a pochi passi dal Palazzo di Montecitorio che ci ospita per cui ho potuto constatare che il complesso di cui si tratta comprende una chiesa, un cortile, un portichetto e delle celle. Quello che mi ha preoccupato è il fatto che proprio in aderenza a questi locali vi erano dei negozi e mi sono domandato come questi locali venis-

sero ad essere considerati perché la legge eversiva dei beni delle comunità religiose prevedeva che, ove nel locale inserviente al culto, cioè la chiesa, fosse officiato, era obbligatorio concedere locali per la rettoria.

Ora, i locali di cui trattasi, non valgono molto; avrebbe un enorme valore l'area se non gravasse su di essa il vincolo delle Belle arti per cui non si può toccar nulla ed è anzi obbligatorio addirittura, per l'ente possessore, la manutenzione ed il vincolo ad uso perpetuo dell'immobile.

È materia, questa, della quale ho dovuto occuparmi nel mio comune per alcuni beni in analoga situazione giuridica.

Anche il valore dell'area, quindi, non può essere considerato.

In sostanza, quindi, lo Stato dovrebbe provvedere alla manutenzione di questi locali, in quanto ciò è imposto dal Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle belle arti, mentre non ricaverebbe alcun beneficio da essi in conseguenza dell'uso cui detti locali sono destinati.

In base a queste considerazioni, dichiaro che noi ci asterremo dal votare su questo provvedimento.

RAUCCI. Ignoro come siano questi locali per cui la nostra parte vorrebbe chiedere, per porre nel giusto valore la discussione generale finora svolta, di passare domani all'esame dell'articolo unico ed al voto sul disegno di legge così da poter dare un voto responsabile.

PATRINI, Relatore. Prego di voler ritirare la proposta di rinvio essendo io stesso pronto a dare tutti quei chiarimenti e fornire quei dati che potessero essere ritenuti opportuni.

RAUCCI. In relazione delle assicurazioni date dall'onorevole Relatore, sempre così diligente nell'esplicare il suo mandato, ritiriamo la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali facenti parte del compendio denominato «ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio», sito in Roma con ingresso da piazza Campo Marzio, n. 45, distinti in catasto alla partita 15417, pa-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

gina 44 - Rione IV - mappale 337 e confinanti con l'annessa Chiesa di Santa Maria in Campo Marzio, con la piazza omonima, con rimanenti beni demaniali, con Cenci Davide e con la ditta Vagnozzi.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (3514):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	20
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

« Modifica al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3934):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Co-

munità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4009):

Presenti	27
Votanti	20
Astenuti	7
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia, e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine » in Campo Marzio » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3843):

Presenti	27
Votanti	13
Astenuti	14
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

RAFFAELLI ed altri: « Nuova misura della indennità corrisposta dall'Azienda monopoli di Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi già di proprietà del comune » (1922):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bensi, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Fran-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

cesco, Grilli Giovanni, Lucchesi, Mello Grand, Mitterdorfer, Patrini, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Schiratti, Terragni, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

Si sono astenuti per il disegno di legge n. 3843:

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bensi, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Trebbi, Venturini.

Si sono astenuti per il disegno di legge n. 4009:

Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Trebbi.

Sono in congedo:

Anzilotti, Longoni e Miccolis Maria.

La seduta termina alle 12,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI